

Originale informatico
sottoscritto con firma
digitale ai sensi del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 IN DATA 28-07-2020

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004 E S.M.I.

Il giorno **ventotto** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Straordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Campagnolo Raffaella	P
Fabris Diego	P
Sebellin Rachele Lucia	P
Zanolli Riccardo	A/G
Scarpino Rosa	P
Fabris Francesca	P
Baù Marco	P
Sartori Daniele	P
Tolio Eleonora	A/G
Marcon Franco Valter	A/G
Carlesso Marco	P
Zaminato Remo	P
Marini Zeudi	P

(P)resenti 10 (A)ssenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dott. Giuseppe Lavedini**.

La **dott.ssa Raffaella Campagnolo**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 16-07-2020

Il/la sottoscritto/a Caputi Cristiano, responsabile dell'AREA TECNICA del Comune di Nove, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“ADOZIONE VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004 E S.M.I.”

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2014 è stato adottato il “Piano di Assetto del Territorio” - Adozione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.”;
- il Piano è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 19.07.2016, ai sensi del 6° comma, dell'art. 15 sopra citato;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 30.08.2016, è stata ratificata l'approvazione del “Piano di Assetto del Territorio del Comune di Nove” a seguito degli esiti della citata Conferenza dei Servizi del 19.07.2016;
- a seguito della pubblicazione sul BUR n. 87 del 09.09.2016 del suddetto decreto, il piano è diventato efficace quindici giorni dopo la pubblicazione ai sensi del 6° comma, dell'art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2016 è stato adottato il Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.06.2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.06.2018 è stata adottata la “variante verde per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2015 e s.m.i.”, variante n. 1 al Piano degli Interventi ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17.10.2018 è stata adottata la variante di adeguamento al Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato con Conferenza dei Servizi in data 19.07.2016, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06.06.2017, n. 14 e s.m.i. ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2019 è stata adottata la variante n. 2 al Piano degli Interventi ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.10.2019 è stata adottata la variante n. 3 al Piano degli Interventi ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2019;

VISTO che l'art. 7, comma 1 della L.R. n. 4/2015, impone l'obbligo ai comuni di pubblicare, entro il 31 gennaio di ogni anno un avviso con il quale si invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno procedere ad un'apposita variante al Piano degli Interventi vigente a seguito di esigenze manifestate dalla cittadinanza ed alla continua evoluzione ed obblighi legislativi di carattere urbanistico/edilizio;

RAVVISATO, pertanto, che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2020 è stato preso atto dell'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del "Documento preliminare" alla variante n. 4 al Piano degli Interventi vigente, così come previsto dall'art. 18, comma 1 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.;
- come previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., si è proceduto "*alle forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati*" con l'invio tramite PEC, prot. n. 0006528 - 0006530 - 0006533 del 20.07.2020, della documentazione tecnica relativa alla variante in oggetto;
- al contempo è stato predisposto e pubblicato apposito modello di "*richiesta inserimento/modifica nella variante n. 4 al Piano degli Interventi*", quali manifestazioni di interesse;
- la suddetta richiesta depositata, pari a n. 1 (codificata con il n. 7), è stata valutata come riportato nella documentazione "Relazione";

ATTESO inoltre che:

- la legge regionale n. 4/2015 "*Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali*" all'art. 7 "*Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili*" prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente;
- la circolare n. 1 del 11.02.2016 "*Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 - Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali. Chiarimenti in merito all'articolo 7*" esplicita che "*... La valutazione riguarda la coerenza delle richieste con la finalità generale di contenimento del consumo del suolo, il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da classificare. In particolare, l'eventuale riclassificazione delle aree non deve compromettere i diritti edificatori di terzi, né pregiudicare l'attuabilità di previsioni di piano e accordi di interesse pubblico. Inoltre, le varianti verdi non possono riguardare aree già edificate o che abbiano espresso, anche parzialmente o in forma indiretta (trasferimenti di volumetria/crediti edilizi), la propria capacità edificatoria*";
- le precitate norme prevedono, inoltre, che tali varianti non incidano sul dimensionamento del P.A.T. e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (S.A.U.);
- sulla scorta della normativa regionale è stato redatto l'avviso pubblico in data 27.01.2020 prot. n. 0000806, dandone diffusione attraverso la sua pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale e con l'affissione di manifesti, informando così tutti coloro che avessero interesse a presentare la richiesta di riclassificazione di aree affinché vengano private della potenzialità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente;

DATO ATTO che sono pervenute n. 6 istanze complessive e valutato di dichiarare:

- ammissibili n. 4 richieste (codificate con i n. 1VV - 3VV - 5VV - 6VV), in quanto risultano essere coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo;
- parzialmente ammissibile n. 1 richiesta (codificata con il n. 2VV); nello specifico si esprime parere favorevole riclassificando l'area attualmente in zona D1/16 a Verde privato e parere non favorevole per la parte inserita in zona C2.1/16 in quanto essendo soggetta a PUA la sua eliminazione potrebbe creare difficoltà alla realizzazione del piano;

- non ammissibile n. 1 richiesta (codificata con il n. 4VV) in quanto la riclassificazione proposta in Verde Privato non si ritiene consona considerata l'organizzazione generale della zona e la sua già avanzata edificazione;

tutto come descritto nell'ultimo precitato elaborato "Relazione"

RITENUTO di considerare n. 4 istanze ammissibili e n. 1 istanza parzialmente ammissibile, come riportato nella documentazione "Relazione" e "Planimetrie", acquisite agli atti del comune al prot. n. 0006345 del 14.07.2020;

CONSIDERATO pertanto che in coerenza con la Circolare Regionale n. 1/2016 e valutati i contenuti del vigente P.I. per le parti compatibili, la presente variante intende dare seguito all'inedificabilità richiesta, come dettagliatamente sopra riportato, mediante la riclassificazione in zona verde privato o zona agricola (n. 4 + 1 richieste);

RILEVATA, altresì, la necessità di provvedere alla rettifica di precedenti refusi con l'adeguamento del repertorio normativo e cartografico;

RAVVISATO che per adempiere alle esigenze dell'Amministrazione Comunale ed al rispetto normativo delle suddette disposizioni regionali, il Responsabile dell'Area Tecnica con determinazioni n. 291 dell'11.06.2020 ha affidato all'ing. Garbino Mario con studio in Bassano del Grappa (VI) l'incarico per la redazione della variante al Piano degli Interventi in argomento, comprensiva delle varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili;

VISTI gli elaborati tecnici e la documentazione acquisiti agli atti del Comune:

- Relazione (prot. n. 0006345 del 14.07.2020);
- Planimetrie (prot. n. 0006345 del 14.07.2020);
- Asseverazione valutazione compatibilità idraulica (prot. n. 0006529 del 20.07.2020);
- Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza (prot. n. 0006529 del 20.07.2020);

DATO ATTO che gli elaborati della variante in argomento sono stati trasmessi per l'acquisizione dei pareri di competenza con nota prot. n. 0006543 del 20.07.2020 al Genio Civile di Vicenza ed al Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella;

RITENUTO di procedere all'adozione della presente variante n. 4 al Piano degli Interventi vigente, secondo le procedure stabilite dall'art. 18 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.;

VISTE:

- le leggi regionali 23.04.2004 n. 11: *"Norme per il Governo del Territorio"* e 16.03.2015 n. 4: *"Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"*;
- gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 11/2004", approvati con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i.;
- la circolare n. 1 del 11.02.2016, in merito ai chiarimenti all'art. 7 della L.R. n. 4/2015;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i., in particolare l'art. 39 con l'obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente la documentazione relativa al piano in argomento;

- la Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., nello specifico l'art. 32 che mira ad eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti cartacei ed in particolare il comma 5: *"..., le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio"*;

RICORDATI gli obblighi di astensione previsti all'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 "doveri e condizione giuridica degli Amministratori Locali", ripresi anche dallo Statuto comunale. Il citato art. 78 dispone, ai commi 2 e 4:

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico;

PROPONE

- 1) di adottare la variante n. 4 al Piano degli Interventi nel suo complesso, quale strumento pianificatorio del territorio così come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., composto dagli elaborati/documentazione di seguito elencati:
 - Relazione (prot. n. 0006345 del 14.07.2020);
 - Planimetrie (prot. n. 0006345 del 14.07.2020);
 - Asseverazione valutazione compatibilità idraulica (prot. n. 0006529 del 20.07.2020);
 - Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza (prot. n. 0006529 del 20.07.2020);
- 2) di adottare i nuovi art. 38 - 48 - 16 - 19 - 42 - 44 - 51 come formulato nella documentazione "Relazione", in sostituzione dei vigenti delle Norme Tecniche Operative;
- 3) di stabilire che a decorrere dalla data di adozione della variante in argomento si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- 4) di precisare altresì che:
 - la variante al piano è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
 - dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio on-line del comune, nel sito web istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente e attraverso l'affissione delle bacheche comunali dislocate nel territorio comunale;
 - nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la variante;

5) di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione di ogni atto conseguente previsto dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Propone altresì di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

--- fine proposta ---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così come sinteticamente verbalizzata:

Il Sindaco ricorda l'obbligo di astensione dei consiglieri che siano in conflitto di interessi.

Alle ore 20,05 escono FABRIS FRANCESCA e FABRIS DIEGO.

Presenti 8

Relaziona SEBELLIN che illustra l'oggetto della deliberazione, che apporta varianti al Piano degli interventi, ricomprendendo le varianti verdi e alcune rettifiche da parte dell'ufficio tecnico. Ringrazia gli architetti Caputi e Munari dell'ufficio tecnico per il lavoro fatto con la collaborazione degli ing. Garbino e Lazzarotto.

Ricorda che la deliberazione è stata presentata in commissione.

SINDACO: ringrazia i tecnici che hanno curato questo documento.

Alle ore 20,10 esce CARLESSO

Presenti 7

ZAMINATO: si tratta di variazioni che soddisfano legittime richieste dei cittadini. Si evidenzia la tendenza a richiedere la conversione di aree edificabili in aree verdi per motivi economici.

Non ci sono altri interventi.

CON VOTI n. 7 favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 7 favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Alle ore 20,12 rientrano FABRIS DIEGO E CARLESSO

Presenti 9

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (*firmato digitalmente*)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 31 DEL 16-07-2020:

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Caputi Cristiano - Responsabile Area Tecnica in data 24-07-2020.